



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONE LAZIO 27.05.2008, N. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

**Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale
degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei Soggetti certificatori**

Il presente documento si compone di n. 16 pagine

Il Direttore Regionale
Arch. Antonio Sperandio

L.R. Lazio 27 Maggio 2008, n. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)

REGOLAMENTO REGIONALE _____, n. _____.

Sistema per la Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accREDITAMENTO dei Soggetti certificatori

INDICE

Capo I - Norme generali

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli interventi di bioedilizia)

Capo II - Procedura per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici

Art. 4 (Richiesta di certificazione)

Art. 5 (Richiesta di certificazione in caso di incentivi)

Art. 6 (Procedura per il rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale)

Art. 7 (Determinazione del livello di sostenibilità ambientale e classificazione di un edificio)

Art. 8 (Certificato di Sostenibilità Ambientale)

Capo III - Sistema di accREDITAMENTO dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici

Art. 9 (Organismo regionale di accREDITAMENTO)

Art.10 (Iscrizione all'elenco dei certificatori della sostenibilità ambientale degli edifici della Regione Lazio)

Art. 11 (Presentazione della domanda e rilascio dell'accREDITAMENTO)

Art. 12 (Soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi)

Art. 13 (Requisiti dei corsi di formazione)

Art. 14 (Requisiti dei docenti)

Art. 15 (Requisiti delle attrezzature)

Art. 16 (Verifica finale)

Art. 17 (Attestato di partecipazione e superamento verifica finale)

Art. 18 (Durata e mantenimento dell'accREDITAMENTO)

Art. 19 (Controlli sull'attività di certificazione, sospensioni e revoche)

Art. 20 (Disposizioni finali)

L.R. Lazio 27 Maggio 2008, n. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)

REGOLAMENTO REGIONALE _____, n. _____.

Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l'accreditamento dei soggetti certificatori

Capo I Norme generali

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. Lazio 27 maggio 2008, n. 6 definendo:

- a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
- b) le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
- c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale degli edifici comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall'articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per :

- a) «*attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio*»: il documento redatto ai sensi del d.lgs n. 192/2005 nel rispetto delle norme contenute nel DM 26 giugno 2009, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
- b) «*certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio*»: il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale dell'edificio in base ai criteri stabiliti nel Protocollo ITACA-LAZIO;
- c) «*attestato di conformità del progetto*»: il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale del progetto in base ai criteri stabiliti nel Protocollo ITACA-LAZIO.

2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui al d.lgs n. 192/2005 e al DM 26 giugno 2009.

Art. 3

(Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia)

1. La certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il Protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della L.R. Lazio n. 6/2008, Protocollo ITACA-LAZIO, e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l'edificio realizzato.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono utilizzati gli strumenti di valutazione del D.M 26 giugno 2009, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto.
3. La certificazione di cui al comma 1 si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le suddette categorie non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc., se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
4. L'applicazione del protocollo e l'acquisizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione Lazio.

Capo II

Procedura per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici

Art. 4

(Richiesta di certificazione)

1. La certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti.
2. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità è allegata la seguente documentazione sottoscritta da un progettista abilitato, dal direttore dei lavori o, in sua vece, da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:
 - a) una relazione tecnica avente ad oggetto le scelte progettuali che consentono di determinare il punteggio a valere sul Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO;
 - b) le schede tecniche di accompagnamento indicanti le prestazioni ambientali ed energetiche conseguibili e la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate;
 - c) l'Attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. n. 192/2005, ove previsto dal decreto stesso

3. La relazione tecnica di cui al precedente art.4 , comma 2, punto a) - per il cui contenuto specifico si rimanda si rimanda all'art. 7, comma 2 della L.R Lazio n. 6/2008 – dovrà indicare in particolare che nella realizzazione degli interventi è previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:

a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dall'art. 8 della L. R. 6/2008 e del capitolato tecnico e del prezzario di cui all'articolo 11 della medesima legge;

b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi, come previsto dall'art. 8, punto b) della L. R. 6/2008;

c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;

d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;

e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.

4. La documentazione di cui sopra è trasmessa al Soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità. Il Soggetto certificatore, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità entro trenta giorni dalla richiesta.

5. La certificazione di sostenibilità può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo sottoscritta da un progettista abilitato.

6. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 192/2005, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell'inizio dei lavori.

7. Qualora fossero previsti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica e/o ambientale dell'edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta del Certificato di Certificazione di Sostenibilità Ambientale è obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5

(Richiesta di certificazione in caso di incentivi e contributi)

1. Al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dagli art. 13 e 14 della L.R. Lazio n. 6/2008, il proprietario dell'immobile, o chi ne abbia titolo, deve allegare alla richiesta del permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività (DIA), insieme agli elaborati richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale per il rilascio del titolo abilitativo, la seguente documentazione:

a) relazione tecnica contenente le scelte progettuali che consentono di determinare il punteggio a valere sul Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO timbrate e firmate dal progettista abilitato;

b) le schede tecniche e la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate dal progettista abilitato;

- c) l'Attestato di Conformità del Progetto ai requisiti del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO, rilasciato dai Soggetti Certificatori di cui all'art. 4, comma 1, redatto in conformità al modello A di cui al presente regolamento;
 - d) l'indicazione delle agevolazioni regionali o locali delle quali ci si intende avvalere.
2. La mancata presentazione degli elaborati di cui al comma 1 del presente articolo al momento della richiesta al Comune del permesso di costruire, o della presentazione della DIA, comporta la non applicazione delle agevolazioni previste dalla L.R. Lazio n. 6/2008.
3. Al fine di consentire controlli in corso d'opera, il direttore dei lavori deve segnalare al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche e ambientali dell'edificio. Il Soggetto certificatore, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche strumentali.
4. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, insieme alla attestazione di conformità asseverata dal direttore dei lavori delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato e alle sue eventuali varianti, alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni energetiche e all'Attestato di qualificazione energetica dell'edificio di cui al d.lgs n. 192/2005, deve essere presentata al Comune di pertinenza la Scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO dell'edificio come realizzato anch'essa asseverata dal direttore dei lavori. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
5. L'effettivo conseguimento da parte dell'edificio così come realizzato della prestazione certificata in sede di richiesta del titolo abilitativo è attestato dal Soggetto certificatore attraverso il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento. La mancanza della suddetta certificazione e del raggiungimento della prestazione dichiarata comporta la non applicazione delle agevolazioni regionali o locali previste. In caso di bonus volumetrici, in mancanza della suddetta certificazione e del raggiungimento della prestazione dichiarata non può essere certificata l'agibilità dell'intervento realizzato.
6. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) della L.R. Lazio n. 6/2008, i controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione, nonché sugli interventi realizzati, al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata, sono effettuati dai Comuni, anche in raccordo con la Regione.
7. Qualora dagli stessi risultino difformità, il Comune ingiunge al Soggetto attuatore, o al proprietario, di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l'intervento a quanto dichiarato ai fini della Certificazione di sostenibilità Ambientale. In caso di inottemperanza, il Comune:
- a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della concessione o della erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della L.R. Lazio n. 6/2008;
 - b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell'art. 13 della L.R. Lazio n. 6/2008.

Art. 6
(Procedura per il rilascio della certificazione)

1. La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale ricomprende la procedura per il rilascio dell'Attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al Decreto Ministero dello sviluppo economico 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e sue modifiche ed integrazioni.

2. La procedura di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici definisce le attività svolte dai Soggetti certificatori e comprende:

2.1. L'esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. In particolare, ai sensi del DM 26 giugno 2009, la procedura dovrà comprendere:

- a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell'attestato di qualificazione energetica;
- b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
- c) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.

2.2 La classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

2.3 La valutazione, in base ad una verifica di progetto dell'edificio come realizzato e alla documentazione tecnica ricevuta, del livello di sostenibilità ambientale dell'edificio sulla base dei criteri di cui al Protocollo ITACA-LAZIO secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

3. L'iter procedurale descritto si conclude con il rilascio da parte del Soggetto certificatore:

- a) del Certificato di Sostenibilità Ambientale;
- b) dell'Attestato di Certificazione Energetica.

4. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione ambientale ed energetica di un edificio, o di una unità immobiliare, viene indicata esplicitamente nei relativi certificati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.

5. I Soggetti certificatori, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all'atto di sottoscrizione del Certificato di Sostenibilità Ambientale e dell'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici, devono allegare ai suddetti certificati una dichiarazione che attesti:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori

dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

6. Qualora i Soggetti inseriti nell'Elenco regionale operino per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, la dichiarazione di cui al comma precedente non è dovuta, in quanto il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

7. Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione Lazio (UO) al seguente indirizzo:

Regione Lazio,ROMA.

L'Attestato di Certificazione Energetica sarà inoltrato al competente Ufficio Regionale.

8. La specifica U.O. entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore del presente regolamento provvede alla predisposizione di un software dedicato per la gestione e la compilazione dei certificati. I professionisti inseriti nell'elenco dei Soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale saranno tenuti all'invio informatico alla Regione dei certificati rilasciati mediante l'utilizzo di procedure software che verranno successivamente definite. Il software per la gestione e compilazione dei certificati di sostenibilità ambientale è messo a disposizione gratuitamente da parte degli iscritti all'elenco regionale. La specifica U.O. provvede, inoltre, a gestire la banca dati dei certificati emessi, a fornire le necessarie credenziali per l'accesso alla stessa, a fornire specifici fogli elettronici compatibili con l'invio informatico alla Regione dei certificati, nonché ad adottare le più opportune forme di informazione.

Art. 7

(Determinazione del livello di sostenibilità ambientale e classificazione di un edificio)

1. I requisiti di sostenibilità ambientale dagli edifici vengono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione del Protocollo ITACA-LAZIO di seguito riportate:

- 1) Qualità del sito
- 2) Consumo di risorse
- 3) Carichi ambientali
- 4) Qualità ambientale indoor
- 5) Qualità del servizio

Ogni area comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità dell'edificio rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attribuita ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità ambientale dell'edificio (Tabella A).

Tabella A - Livelli di prestazione della sostenibilità ambientale degli edifici

Punteggio	Descrizione
-1	Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.
0	Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente.
1	Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2	Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3	Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. E' da considerarsi come la migliore pratica (<i>best practice</i>).
4	Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica.
5	Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale.

2. La dimostrazione del raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestata in conformità ai requisiti del Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO:

- a) in fase di progetto, attraverso l'Attestato di Conformità del Progetto, redatto in conformità al modello A, nel caso si intenda ricorrere agli incentivi e contributi previsti dalla L.R. Lazio n. 6/2008;
- b) al termine dei lavori, attraverso il Certificato di Sostenibilità Ambientale, redatto in conformità al modello B.

3. La soglia minima per la valutazione delle prestazioni energetico-ambientali definita secondo il Protocollo ITACA-LAZIO per accedere alla certificazione è stabilita nel raggiungimento del punteggio maggiore di "0" sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti,

4. Le soglie minime per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 13, comma 1 della LR n. 6/2008, relativi alla riduzione da parte dei comuni degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, sono stabilite nel raggiungimento del punteggio minimo di "1" per le nuove costruzioni e di "0,5" per gli edifici esistenti. Tali livelli dovranno essere raggiunti in fase di progetto e confermati al termine dei lavori.

5. La soglia minima per il riconoscimento di eventuali incentivi consistenti in un incremento della volumetria utile è stabilita nel raggiungimento del punteggio minimo di "2,5" per le nuove costruzioni e per gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici e di "2" per il recupero degli edifici esistenti. Tali livelli dovranno essere raggiunti in fase di progetto e confermati al termine dei lavori.

6. Le medesime soglie minime di cui al comma 5 si applicano per l'accesso ai contributi regionali di cui all'art. 14, comma 1 della LR n. 6/2008. Tali livelli dovranno essere raggiunti in fase di progetto e confermati al termine dei lavori.

Art. 8
(Certificato di Sostenibilità Ambientale)

1. Il Certificato di Sostenibilità Ambientale, la cui validità è di dieci anni rinnovabile, deve essere redatto in conformità al modello di cui all'allegato B al presente regolamento, deve essere affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e deve contenere i seguenti dati:

- a) identificazione dell'edificio;
- b) livello globale di Sostenibilità Ambientale raggiunto, punteggio degli indicatori di prestazione relativa per aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;
- c) numero progressivo del Certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore.

2. Il Certificato Sostenibilità Ambientale dell'edificio, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifichi la prestazione energetica o ambientale dell'edificio.

3. In seguito al completamento della procedura di Certificazione di Sostenibilità Ambientale la Regione Lazio, eventualmente attraverso il Comune, rilascia una "targa di sostenibilità ambientale" contenente l'indicazione del punteggio globale conseguito ed un simbolo colorato correlato ed una "targa energetica". Il rilascio delle suddette targhe, comporta il rimborso delle spese di gestione delle attività connesse al sistema. La targa di sostenibilità ambientale e la targa energetica (in caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico) deve essere esposta in una parte dell'edificio che ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità. Ad ogni eventuale aggiornamento del Certificato di Sostenibilità Ambientale o dell'Attestato di certificazione energetica, si dovrà provvedere anche all'aggiornamento delle relative targhe.

Capo III

Sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici

Art. 9
(Organismo regionale di accreditamento)

1. Le funzioni di Organismo regionale di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici sono svolte dall'UO della Regione Lazio e includono le seguenti attività:

- a) accreditamento dei soggetti certificatori;
- b) predisposizione e gestione del catasto di sostenibilità degli edifici;
- c) predisposizione e gestione di un software di calcolo per la certificazione di sostenibilità degli edifici;
- d) controllo sui certificati ambientali, sulla conformità dei contributi versati all'Organismo regionale di accreditamento e sull'operato dei soggetti certificatori;
- e) elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione e della relativa prova finale, e relativi controlli;

- f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione di sostenibilità degli edifici e della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione;
- g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio del Certificato di certificazione di sostenibilità;
- h) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
- i) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- j) consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all'elenco regionale ai fini di una più efficace ed omogenea attuazione delle norme sulla sostenibilità in edilizia;
- k) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell'accreditamento.

2. In relazione alle funzioni di cui sopra, l'approvazione dei provvedimenti di regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale. Le modifiche e le integrazioni alla procedura amministrativa e di calcolo sono di competenza del Dirigente regionale preposto. Ogni variazione dovrà essere comunicata a tutti i Soggetti certificatori da parte dell'Organismo regionale di accreditamento.

3. L'Organismo regionale di accreditamento provvede alla realizzazione e alla gestione di un programma informatico per la costituzione di un Catasto regionale delle certificazioni e predispone quanto necessario per consentire a tutti i portatori di interesse che ne facciano richiesta, di consultare parti della banca dati del sistema informatico a supporto del sistema di Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli edifici.

Art. 10

(Iscrizione all'elenco dei certificatori della sostenibilità ambientale degli edifici della regione Lazio)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionisti liberi od associati, nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:

- a) in possesso di titolo di studio:
 - diploma di laurea in ingegneria;
 - diploma di laurea in architettura;
 - diploma di laurea in scienze agrarie;
 - diploma di laurea in scienze forestali;
 - diploma di perito agrario;
 - diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
 - diploma di geometra;
 - diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
 - diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
 - diploma di laurea specialistica in Chimica.
- b) iscritti ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali;

- c) in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato dalla Regione Lazio con superamento della relativa verifica finale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento o in alternativa, per i professionisti di cui al successivo punto 2., di una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale , che attesti quanto indicato al medesimo punto.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici (Albo regionale dei certificatori elenco speciale Certificatori ambientali) a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi autorizzati dalla Regione Lazio:

- a) i professionisti che risultano già iscritti negli Elenchi dei Certificatori Energetici e/o dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale in altre Regioni o Province Autonome;
- b) i professionisti abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. L'abilitazione deve essere comprovata da espressa dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco regionale e da redigere secondo il modello D di cui al presente Regolamento.

3. I Soggetti abilitati al rilascio della Certificazione di Sostenibilità Ambientale e iscritti nell'Albo dei certificatori (elenco speciale Certificatori ambientali) sono abilitati anche al rilascio dell'Attestato di Certificazione Energetica ai sensi del d.lgs. 192/2005.

Art. 11

(Presentazione della domanda e rilascio dell'accreditamento)

1. Le domande di iscrizione all'albo regionale dei certificatori sono inviate in bollo, secondo legge, all'Organismo di accreditamento presso la Regione Lazio (UO) al seguente indirizzo:

Regione Lazio, ROMA.

2. Alla domanda, presentata secondo il modello C di cui al presente regolamento, deve essere allegata la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:

- a) titolo di studio (copia autocertificata);
- b) iscrizione ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali (copia autocertificata);
- c) attestato comprovante la partecipazione ed il superamento del corso di formazione rilasciato dal Soggetto autorizzato che ha organizzato il corso o, in alternativa, dichiarazione dell'ordine di appartenenza comprovante l'abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

3. L'Organismo di accreditamento, anche avvalendosi di una commissione interna, valuta ai fini istruttori i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti rispetto la documentazione prodotta. La Commissione si riunisce con cadenza trimestrale e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni e redige il parere su ciascuna domanda pervenuta.

4. L'Organismo di accreditamento, provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione dell'albo Regionale ed a renderne disponibile la consultazione.

5. La qualifica di certificatore della sostenibilità ambientale degli edifici per la Regione Lazio è attribuita con decreto del Dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l'elenco dei certificatori.

Art. 12

(Soggetti abilitati allo svolgimento dei corsi)

1. I corsi di formazione sono tenuti da Soggetti privati e pubblici, in possesso dei requisiti riportati di seguito, autorizzati dall'Organismo di accreditamento allo svolgimento degli stessi:

- a) comprovata esperienza nel campo della formazione;
- b) completa rispondenza del progetto formativo ai contenuti ed all'articolazione del corso;
- c) disponibilità, da parte del soggetto richiedente, delle strutture, sia immobiliari, sia tecnico-didattiche, idonee allo svolgimento del corso, che si sostanzia in:
 - adeguatezza dei locali e delle attrezzature alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi;
 - adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al tipo di attività formativa che il richiedente svolgerà in base al progetto formativo e pertanto disponibilità di un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso, in cui svolgere tutte le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche.

2. Per la richiesta all'Organismo di accreditamento di tenuta dei corsi idonei all'iscrizione all'elenco dei certificatori della Regione Lazio, devono essere forniti i seguenti allegati:

- a) dettagliato elenco delle attività formative svolte, con ogni utile informazione atta a comprovare tali attività;
- b) dichiarazione di completa rispondenza del progetto formativo in argomento ai contenuti ed all'articolazione del corso stabiliti;
- c) specificazione dei nominativi dei docenti dei corsi e relativi curriculum;
- d) dichiarazione di conformità dei locali e delle attrezzature alle normative in materia di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione incendi;
- e) dichiarazione di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature al tipo di attività formativa che il richiedente svolgerà, con particolare riferimento alla disponibilità di adeguata aula informatica;
- f) specificazione dei costi richiesti pro-capite per la partecipazione al corso.

Art. 13

(Requisiti dei corsi di formazione)

1. La Regione Lazio approva corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Soggetto certificatore di cui all'art. 10, della durata complessiva di 160 ore con frequenza obbligatoria, suddivisi nei seguenti quattro moduli articolati secondo le indicazioni riportate nel modello E di cui al presente Regolamento:

- Modulo A1: Energia (80 ore);
- Modulo A2: Energia - aspetti regionali (20 ore);
- Modulo B1: Ambiente (40 ore);
- Modulo B2: Ambiente - aspetti regionali (20 ore).

Art. 14
(Requisiti dei docenti)

1. I docenti dei corsi possiedono almeno una delle seguenti professionalità:
 - a) docenti universitari di ruolo nelle materie trattate nel corso;
 - b) esperti che abbiano maturato comprovata attività formativa da almeno 5 anni sulle tematiche del corso.

Art. 15
(Requisiti delle attrezzature)

1. Per quanto attiene i requisiti delle attrezzature, le attività didattiche che prevedono l'illustrazione delle procedure software per la gestione e compilazione dei certificati e le relative esercitazioni pratiche sono svolte in un'aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso si avvale di una postazione.
2. Il software per la gestione dei Certificati di Sostenibilità Ambientale degli edifici e quello per compilazione degli Certificati stessi sono quelli messi a disposizione dalla Regione Lazio.

Art. 16
(Verifica finale)

1. Per essere ammessi alla prova finale è obbligatoria, per i corsisti, la frequenza delle lezioni previste per almeno il 75% delle ore complessive. I partecipanti hanno obbligo di firma del registro per ognuno dei moduli didattici.
2. I partecipanti ai corsi sostengono una verifica finale, mirata ad accertare la conoscenza sia delle competenze di base, sia di quelle specifiche richieste per una adeguata compilazione dei Certificati di Sostenibilità Ambientale e degli Attestati di Certificazione energetica. L'esame finale deve prevedere una prova scritta e una prova orale e deve essere organizzato secondo le indicazioni riportate nel modello F di cui al presente Regolamento. La data della verifica finale è fissata entro un mese dalla fine del corso.
3. La prova finale è effettuata da una commissione costituita da 3 membri, diversi dai docenti dei corsi. La Commissione giudicatrice istituita per l'esame, deve essere composta da almeno un rappresentante di uno degli Ordini, Collegi o Associazioni delle professioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), indicato dagli stessi ed esperto in materia.
4. Nel caso di esito negativo della verifica finale, è facoltà del candidato utilizzare l'Attestato di partecipazione al corso per iscriversi ad una verifica finale organizzata anche da un diverso Soggetto attuatore, per un massimo di 2 ulteriori ripetizioni della prova stessa. Nel caso di mancato superamento della prova anche nelle ulteriori sessioni sarà necessario ripetere il corso di formazione.

Art. 17
(Attestato di partecipazione e superamento verifica finale)

1. Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un Attestato di partecipazione, redatto secondo il modello G di cui al presente Regolamento, da fornire all'Organismo regionale di

accreditamento al fine dell'iscrizione all'Elenco dei certificatori. Tale Attestato, rilasciato dai Soggetti che tengono i corsi, deve riportare:

- a) i moduli frequentati;
- b) il numero di ore di frequenza;
- c) l'esito della verifica finale.

Art. 18

(Durata e mantenimento dell'accreditamento)

1. Il mantenimento dell'accreditamento sarà subordinato alla frequenza ad un corso di aggiornamento obbligatorio, qualora la Regione Lazio, attraverso l' U.O., in funzione dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, dell'affinamento di metodi e di strumenti di valutazione e delle modifiche ed integrazioni del quadro di riferimento Normativo e legislativo in essere, ritenesse necessario, in qualunque momento, un aggiornamento della procedura operativa e di calcolo definita nel Sistema di Valutazione Protocollo ITACA-LAZIO.

Art. 19

(Controlli sull'attività di certificazione, sospensioni e revoche)

1. I controlli previsti dall'art. 9, comma 4, lettera c) della L.R. Lazio n. 6/2008 sono effettuati dalla Regione Lazio attraverso l'U.O. Nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l'accreditamento dei Soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i Soggetti decadono dall'accreditamento medesimo e la Regione ne segnala l'operato al rispettivo ordine professionale.

2. La Regione Lazio, tramite i propri tecnici dell'U.O./Area opportunamente istruiti e qualificati, effettua i seguenti controlli:

- a) un controllo formale sull'intero processo di certificazione in tutte le sue fasi compreso l'accreditamento dei Soggetti certificatori, su un campione minimo del 5% degli edifici certificati;
- b) un controllo approfondito di tipo tecnico sulla correttezza dei calcoli energetici e sulla emissione del Certificato di Sostenibilità Ambientale, su un campione minimo del 1% degli edifici certificati.

I risultati dei controlli possono essere utilizzati sia per scopi di miglioramento generale del processo di certificazione e di accreditamento, sia per attuare provvedimenti disciplinari fino alla revoca degli accreditamenti nei casi di gravi inadempienze normative o di etica professionale.

3. La Regione Lazio, attraverso l'UO, si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sull'operato dei Soggetti certificatori e di effettuare verifiche, con cadenza triennale sui requisiti minimi di competenza posseduti dai Soggetti certificatori e dai Soggetti formatori.

La UO, inoltre, dovrà pianificare controlli a campione sui Certificati emessi dai Soggetti Certificatori in modo da verificare la congruenza ai requisiti del Sistema di Certificazione.

Resta comunque obbligatoria la verifica, con cadenza triennale, dei requisiti minimi per le Strutture di Formazione, già accreditate da UO secondo quanto stabilito dal DM n. 166/2001, nonché dalla normativa specifica regionale in materia.

4. Nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei Soggetti certificatori accreditati, la Regione Lazio, attraverso l'UO, provvede alla sospensione dell'accreditamento e fissa un termine entro il quale detti Soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste. Decorso inutilmente detto termine, l'UO provvede, senza ulteriore avviso, alla revoca dell'accreditamento ai sensi dell'Art.10 della L.R. 6/2008.

Art. 20
(Disposizioni finali)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento con provvedimento della Giunta Regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, dell'art.14 della L.R. n.6/2008 e con provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio sarà approvata la modulistica di cui agli artt. 5, 7, 10, 11, 13, 16, 17 del presente Regolamento.